



**AUDIZIONE ANCI**  
**CAMERA DEI DEPUTATI**  
**COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI**

**Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori  
temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza**

Proposte di legge C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia,  
C. 3023 D'Ettore e C. 3026 Ungaro

Roma, 9 giugno 2021

## **PREMESSA**

Le proposte di legge in oggetto riguardano l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza, tema di stretta attualità in considerazione delle elezioni che si terranno nel prossimo autunno.

I provvedimenti, infatti, hanno la finalità di soddisfare l'esigenza, manifestata da più parti e con sempre maggiore frequenza, di rimuovere quegli ostacoli che non consentono ai cittadini che hanno eletto il proprio domicilio in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, di lavoro o di cura, di poter esercitare il proprio diritto costituzionale di partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Tale facoltà, infatti, è prevista solo per alcune categorie di lavoratori, tra cui i militari, gli appartenenti alle forze dell'ordine e i naviganti marittimi o gli aviatori. Per gli altri cittadini sono previste delle agevolazioni economiche per le spese di viaggio, non sempre sufficienti alla loro copertura totale.

Nel condividere lo spirito e dunque l'obiettivo che è alla base di tali proposte normative, si rileva, tuttavia, al di là di alcune criticità di cui si dirà in seguito, che i Comuni ***non sono in grado di attuare le misure organizzative necessarie all'attuazione delle nuove disposizioni introdotte con tali proposte già dalle prossime elezioni amministrative.*** Lo impedisce il ridotto personale impegnato in tali funzioni, le scarse risorse destinate alla copertura dei costi dello straordinario, i tempi per le revisioni straordinarie delle liste elettorali. Alcune delle proposte di legge, infatti, per l'attuazione delle loro disposizioni, richiedono un cambiamento sostanziale della pubblica amministrazione e della "macchina" elettorale che non può realizzarsi per le prossime consultazioni amministrative. Inoltre, alcune di tali proposte, prevedono l'emanazione di ulteriori provvedimenti attuativi che disciplinino le procedure per l'esercizio delle nuove modalità di voto con tempi strettissimi per adottarli nei tempi necessari al rispetto delle procedure elettorali.

Premesso tutto questo in termini generali, si espongono di seguito le principali osservazioni di dettaglio sulle singole proposte di legge.

## **LE PROPOSTE DI LEGGE**

### C. 1714

La proposta di legge consta di 6 articoli.

L'articolo 1 detta norme generali per le elezioni politiche, europee e referendarie prevedendo la possibilità di votare in un seggio diverso da quello che spetterebbe in base al comune di residenza unicamente per motivi circostanziati di studio, lavoro o cura, che devono essere certificati al momento della domanda, tramite la presentazione di un certificato di iscrizione presso un'università, una copia del contratto di lavoro o un certificato medico. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 prevedono modalità diverse di esercizio del diritto di voto per i cittadini fuorisede a fronte delle caratteristiche delle differenti competizioni elettorali. L'articolo 2, in particolare, è dedicato alle consultazioni referendarie, l'articolo 3 alle elezioni europee, gli articoli 4 e 5 per l'elezione dei rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Infine, l'articolo 6 introduce per la prima volta una delega al Governo, molto circostanziata, in via sperimentale e per una sola consultazione elettorale, sul voto elettronico quale possibile modalità alternativa al voto per corrispondenza previsto dagli articoli 4 e 5.

### C. 3003

La proposta di legge consta di 4 articoli.

L'articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento.

L'articolo 2 delinea l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle elezioni del Parlamento europeo.

L'articolo 3 delinea l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali

L'articolo 4 delinea l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza o per corrispondenza nei referendum.

Per quanto riguarda gli articoli 2 e 4, gli elettori possono presentare la richiesta di votare per corrispondenza alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, mentre per quanto attiene all'articolo 3, gli elettori possono presentare la richiesta di voto per corrispondenza all'ufficio elettorale della prefettura competente per la provincia di residenza.

Le richieste devono pervenire entro il ventottesimo giorno precedente alla data delle votazioni, secondo le modalità previste con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno.

### C. 3007

Il provvedimento consta di 2 articoli.

L'articolo 1 inserisce tra i principi fondamentali dei sistemi elettorali regionali la previsione di disposizioni volte a consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori

temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

L'articolo 2 introduce l'articolo 75-bis al TUEL, che consente agli elettori aventi diritto, temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, di esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni comunali presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio del comune in cui hanno eletto il proprio domicilio.

### C. 3023

Il provvedimento consta di 3 articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche alla disciplina per le elezioni regionali prevedendo misure che consentano l'esercizio del diritto di voto agli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.

L'articolo 2 consente tale esercizio di voto per le elezioni comunali attraverso l'inserimento del nuovo articolo 75-bis al TUEL.

Entrambi gli articoli prevedono, per gli elettori che decidano di recarsi a votare nel comune di residenza, agevolazioni tariffarie per gli spostamenti con un rimborso non inferiore all'80 per cento del costo del titolo di viaggio.

L'articolo 3, infine, delinea la copertura finanziaria prevedendo oneri pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

### C. 3026

La proposta di legge si compone di un solo articolo che delinea le modalità con cui gli elettori che si trovano fuori dalla propria regione di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche possono esercitare il diritto di voto nel luogo in cui sono domiciliati. In particolare, i cittadini che si trovano in tali condizioni, dichiarano al comune nelle cui liste sono iscritti, fino a trenta giorni prima della data di votazione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, di voler esercitare il diritto di voto nel comune in cui hanno eletto il proprio domicilio. Entro il terzo giorno precedente la data di votazione, il comune in cui l'elettore è domiciliato, rilascia all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale in cui può esercitare il diritto di voto.

## **OSSERVAZIONI**

Come già anticipato in premessa, pur condividendo l'obiettivo comune alle proposte di legge e cioè quello di facilitare la partecipazione dei cittadini al voto, consentendo loro di votare anche in un Comune diverso da quello di residenza, si rileva che le disposizioni in oggetto presentano alcune criticità per i Comuni, sia in termini di loro attuazione che di organizzazione e gestione delle procedure relative al sistema elettorale.

Alcuni provvedimenti, infatti, non delineano gli aspetti procedurali e organizzativi dell'innovazione che si intende introdurre, altri invece, così come strutturati, rischiano di appesantire il lavoro degli uffici comunali, già particolarmente complesso in previsione dello svolgimento delle elezioni.

Ad esempio, secondo quanto previsto dalla proposta di legge C. 3007, gli uffici comunali dovrebbero trasmettere, tempestivamente, l'elenco aggiornato delle liste elettorali. Tale adempimento, inoltre, potrebbe entrare in contrasto o non essere coerente con i tempi previsti dalla normativa vigente per l'aggiornamento delle liste elettorali operato dal Comune e i tempi di trasmissione dell'invio della comunicazione alla Prefettura da parte dell'elettore di voler votare nel luogo di domicilio e non di residenza.

Ulteriore aspetto critico, comune a tutte le proposte di legge, potrebbe essere la segretezza del voto: qualunque siano gli strumenti che si intende mettere in atto per l'espressione, la raccolta e lo spoglio del voto, potrebbe essere fortemente compromessa la non riconoscibilità del voto stesso.

La manifestazione di voto espressa e scrutinata in un luogo diverso dal proprio seggio elettorale "naturale", infatti, potrebbe essere facilmente associata al singolo elettore, che deve, tra l'altro, avere l'autorizzazione del comune di residenza, analogamente a quanto avviene per i ricoverati e i detenuti. Inoltre, il nome dell'elettore sarà noto all'ufficio elettorale, perché dovrà essere comunicato alla Commissione elettorale circondariale, e depennato dalle liste destinate alla votazione, o comunicato al presidente del seggio di iscrizione.

Non trascurabile, poi, la possibile criticità legata all'invio delle schede elettorali e delle relative conseguenze sia in termini di spese da sostenere che di garanzia dell'integrità delle stesse.

Infine, si rileva la possibile difficoltà legata alla costituzione di un seggio elettorale presso le Prefetture, come previsto dalle pdl C. 3007 e C. 3023, con i relativi adempimenti precedenti e conseguenti. Si evidenzia, infatti, che nel caso in cui si vogliano istituire degli Uffici di sezione presso le prefetture, occorre definirne la composizione, gli orari di

apertura, prevedere la presenza di rappresentanti di lista, ecc. Infine, si ricorda che i dipendenti del Ministero dell'Interno non possono svolgere funzioni di componente di seggio.

Infine, un ultimo aspetto su cui si richiama l'attenzione è quello relativo alla disparità di trattamento: gli elettori ricoverati in un ospedale o in una casa di cura possono votare in occasione delle consultazioni nazionali ma non possono votare per le elezioni comunali se non sono elettori del comune in cui è ubicata la struttura. Secondo quanto stabilito dalle proposte di legge in esame, invece, si verrebbe a creare una situazione tale per cui un elettore ricoverato in un comune diverso da quello di residenza non potrebbe votare mentre potrebbe farlo l'elettore non residente: sarebbe dunque opportuno estendere anche ai primi tale possibilità.